



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

dott. Marco ROSSETTI

dott. Augusto TATANGELO

dott. Stefano Giaime GUIZZI

dott. Giovanni FANTICINI

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

**ASSICURAZIONE DANNI
AZIONE DI RIVALSA
MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA**

Ud. 07/05/2025 P.U.

R.G. n. 10394/2022

Rep. _____

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10394 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da

S.p.A. (C.F.: _____)
in persona del rappresentante per procura
rappresentata e difesa dall'avvocato _____ (C.F.: _____)

-ricorrente-

nei confronti di

rappresentata e difesa dall'avvocato _____

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3131/2021, pubblicata in data 28 ottobre 2021;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 maggio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;



l'avvocato [REDACTED] per la società ricorrente;

l'avvocato [REDACTED] per la controricorrente.

Fatti di causa

[REDACTED] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della propria assicurata per la responsabilità civile automobilistica, [REDACTED] al fine di ottenere, in rivalsa, l'importo corrisposto ai soggetti danneggiati da un sinistro stradale causato dalla convenuta mentre era alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza (per € 14.493,00), sulla base di una clausola della polizza che escludeva la copertura assicurativa in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato la [REDACTED] al pagamento dell'importo di € 12.899,00, oltre accessori, in favore della società attrice.

La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato la «improcedibilità del giudizio».

Ricorre [REDACTED] S.p.A., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la [REDACTED]

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360/I comma n. 3) comma cpc, in relazione agli artt. 5 e 8 e successive modifiche del Dlgs 28/2010, nonché agli artt. 1387, 1392 e 1393 c.c. e 1704 e 1708 cc, per aver la Corte d'Appello di Milano, stravolgendo le finalità del procedimento di mediazione e prescindendo da una lettura costituzionalmente orientata della



normativa, erroneamente ritenuto la procura sostanziale rilasciata dal l.r.p.t. di [REDACTED] al difensore inidonea a rappresentare e sostituire la parte nel procedimento di mediazione e in quanto tale non avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 Dlgs 28/2010».

La società ricorrente contesta l'affermazione della corte d'appello secondo la quale «la procura rilasciata dal legale rappresentante di [REDACTED] al proprio difensore, avv. [REDACTED] seppur in forma notarile e riferita al determinato tipo di attività negoziale quale è la mediazione, sia inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione, occorrendo al contrario, una procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia».

Il motivo è fondato.

1.1 Si premette che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019), «nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste; la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre».

Non vi è alcun argomento, né di carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28



del 2010, il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa.

Occorre senz'altro, a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione, come del resto precisato proprio nella motivazione della decisione di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 8473 del 2019).

Ciò sta, peraltro, semplicemente a significare che non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio. È, inoltre, necessario, per le medesime ragioni, che siffatta procura sia conferita ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza delle vicende sostanziali alla base della controversia: in tal senso va, evidentemente, inteso il passaggio della motivazione della richiamata decisione di questa Corte n. 8473 del 2019, laddove si afferma che occorre «... il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia,



come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84)», per poi concludersi nel senso che

« ... sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore».

Risulta, d'altronde, una indimostrata petizione di principio che una procura conferita per una serie indeterminata e perfino indeterminabile *a priori* di controversie implichi l'impossibilità, per il rappresentante, di acquisire l'adeguata conoscenza dei dati delle singole controversie via via sottoposte al procedimento di mediazione, onde renderne fruttuoso l'esperimento.

In definitiva, va, in proposito, formulato il seguente principio di diritto:

«per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia



*compromessa; non è, invece, necessario che la procura con-
tenga un espresso e specifico riferimento alla singola contro-
versia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per
caso».*

1.2 Nella specie, la procura al rappresentante della compagnia assicuratrice, benché di carattere generale e non riferita alla specifica controversia, ha valenza sia processuale che sostanziale, è stata conferita con atto notarile e, in particolare, prevede, in favore del legale della società attrice, oltre al potere di rappresentanza in giudizio, anche, tra l'altro, sia i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi, sia – espressamente – il potere di partecipare proprio al procedimento di mediazione.

Non è neanche contestato, ed è, anzi, evidente ed incontestabile, che il suddetto legale, del resto già costituito nel giudizio, avesse piena conoscenza dei fatti di causa.

Si tratta, quindi, di una procura certamente idonea alla utile partecipazione del rappresentante al procedimento di mediazione, indipendentemente dall'esito dello stesso.

1.3 Va, inoltre, considerato – a rafforzare le conclusioni sin qui raggiunte – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali vanno sempre interpretate restrittivamente.

Già con riguardo alla previsione del tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti (di cui all'art. 1 della legge n. 249 del 1997), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020), nel qualificare lo stesso come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziaria, avevano rilevato che *«la Corte costituzionale ha più volte segnalato ... che la previsione di procedure obbligatorie di conciliazione debba essere messa in relazione con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni*



sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale per la parte che non sia appagata della composizione preventiva, circondando di cautele le ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata ... » (sono richiamate, in proposito, Corte cost., sentenze n. 93 del 1979, n. 82 del 1992, n. 276 del 2000 e n. 403 del 2007), e avevano altresì segnalato che, in tale materia, vi è il rischio di collisione con «il principio di effettività della tutela giurisdizionale (fissato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), al cui rispetto il Giudice dell'Unione Europea ha più volte richiamato il giudice italiano», facendo presente che «a livello europeo l'incentivo ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie si associa al rispetto del carattere volontario della mediazione» e che «nella normativa europea ... assume rilevanza non tanto il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione scelto dal legislatore nazionale, bensì il fatto che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato e che la previsione nazionale in tema di conciliazione non sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della direttiva di riferimento», con il richiamo dei principi espressi in proposito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 18 marzo 2010, emessa nella causa Alassini ed altri c. Italia, e nella sentenza del 14 giugno 2017 Menini e altri, in causa C-75/1.

Sulla scorta di tali affermazioni generali di principio si è, poi, anche più di recente, ribadita, in proposito (con specifico riguardo al procedimento di negoziazione assistita, ma ancora sulla base di principi validi anche per la fattispecie qui in esame, del procedimento di mediazione), «l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della



ragionevolezza stessa della previsione, e dunque anche con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (arg. da Cass. Sez. Unite n. 8241 del 2020)»), e si è espressamente affermato, in particolare, che «l'esigenza di un temperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un'interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale» (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 34462 del 11/12/2023, in motivazione; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 186 del 07/01/2025, in motivazione).

È appena il caso di osservare che imporre uno specifico riferimento alla singola controversia, nella procura conferita al rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire al procedimento di mediazione, riferimento peraltro non previsto dalla legge e, in tal modo, impedire che il potere di rappresentanza sia conferito con unico atto per lo svolgimento del procedimento di mediazione anche in relazione a più controversie (ferma restando la necessità di attribuzione al rappresentante, che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti, di tutti i poteri sostanziali necessari per l'utile svolgimento della mediazione), restringerebbe – oltre tutto inutilmente, in quanto il suddetto mero riferimento non potrebbe agevolare ulteriormente l'utile svolgimento del procedimento di mediazione – la libertà della parte nello stabilire le modalità di partecipazione alla mediazione stessa, e ciò senz'altro rappresenterebbe un più rilevante ostacolo per la parte rispetto all'accesso alla tutela giurisdizionale.



In base ai principi fin qui enunciati, pertanto, è certamente preferibile adottare una interpretazione delle norme di riferimento che non implichi tale ostacolo.

1.4 In definitiva, il ricorso va accolto, in quanto, nella specie, il procedimento di mediazione si è svolto regolarmente, con la partecipazione del rappresentante della società attrice, anche se con esito negativo, onde sussisteva la condizione di procedibilità della domanda, erroneamente negata dalla corte d'appello.

La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata con rinvio affinché la controversia sia decisa nel merito, sussistendone tutte le altre condizioni.

2. Gli ulteriori motivi del ricorso (il secondo, di vizio motivazionale quanto a riferimento della pregressa giurisprudenza di questa Corte alla necessaria specialità della procura; il terzo, di violazione del diritto di difesa per l'illegittima privazione della parte della stessa prosecuzione del processo; il quarto, di violazione di un principio costituzionale di conservazione degli effetti e di illegittimità della sanzione irrogata; il quinto, in subordine, di illegittimità della mancata concessione di un termine per regolarizzare eventuali irritalità o carenze della procura, in analogia con l'art. 182 c.p.c.) restano assorbiti, in virtù dell'accoglimento del primo motivo e della cassazione della decisione impugnata.

3. È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa



composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 7 maggio 2025.

L'estensore

Augusto TATANGELO

Il presidente

Franco DE STEFANO

